



Nicola Bartone

(associato di Diritto penale e comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno, avvocato rotale)

Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili

Sommario: A) I cinque principi-pilastro enunciati dalle Sezioni Unite Civili della Corte Italiana di Cassazione per la delibabilità o *melius* per la non delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale - B) Il principio di diritto della delibabilità anche in caso di *incompatibilità relativa* e la sua *apparente apertura* alle sentenze ecclesiastiche rispetto a quelle dell'Unione Europea - C) Il caso specifico (dolo) e l'errore soggettivo non delibabile. Il *vulnus* all'art. 7 della Costituzione Italiana - D) Il potere dato alla Corte Italiana di Appello di dare una *diversa qualificazione* alla fattispecie di nullità matrimoniale secondo il contenuto della norma civile italiana e secondo il parametro di interpretazione della giurisprudenza civile. Tassativi e oggettivi i vizi del consenso contenuti nell'art. 122 codice civile italiano - E) Il distinguo tra *incompatibilità assolute* e *incompatibilità relative* con l'ordine pubblico interno italiano e l'*apparente apertura* per le sentenze ecclesiastiche rispetto a quelle statuali dell'UE - F) L'errore-vizio delibabile solo se su *qualità oggettiva-permanente-tassativa* secondo il parametro della *coscienza sociale comune* - G) Il principio di diritto originato dal principio del *matrimonio-solidarietà* e dalla supremazia di una *indefinita coscienza sociale comune* inficia il regime matrimoniale concordatario e il *comune sentire del cittadino cattolico*, positivizzato nell'ordinamento canonico. Il *vulnus* agli artt. 7 e 24 della Carta Costituzionale.

A) I cinque principi-pilastro enunciati dalle Sezioni Unite Civili della Corte Italiana di Cassazione per la delibabilità o *melius* per la non delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale

La Corte Suprema Italiana di Cassazione a Sezioni Unite Civili all'udienza 14.06.2008⁽⁹⁾, in un processo avente ad oggetto la delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ha statuito principi di diritto palesemente incostituzionali, che violano o peggiorano azzerano il dettato dell'art. 7 della Carta Costituzionale e la disciplina matrimoniale contenuta nel Concordato del 1929 e nell' Accordo del 1985.

La attuale sentenza ha ribadito:

⁽⁹⁾ R.G. n. 2478/04, "D.-P.", sentenza n. 19809/08, Presidente il dr. prof. Vincenzo Carbone e Consigliere relatore ed estensore il dr. Fabrizio Forte.



I) **il principio di giurisdizione civile in concorrenza alternativa a quella ecclesiastica** nell'esaminare e pronunciare la nullità di un matrimonio "concordatario", celebrato da un cittadino cattolico nella Chiesa Cattolica e trascritto in Italia.

Da tale principio consegue che chi tra i due coniugi si rivolga per primo al Tribunale civile impedisce all'altro coniuge di adire il Tribunale Ecclesiastico, *ex criterio preventionis!*.

La venuta meno della riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità di matrimoni concordatari, di cui ai Patti Lateranensi (*melius*: al Concordato) del 1929, ritenuti abrogati dagli accordi del 1984, fu già pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 1 marzo 1988 n. 2164, sentenza mai fatto oggetto di esame di (in)costituzionalità da parte della Corte Costituzionale;

II) **il principio della tutela dell'affidamento, in quanto integra l'ordine pubblico italiano.**

Da tale principio consegue che la sentenza ecclesiastica pronunciante la nullità del matrimonio per difetto di consenso, avendo uno dei coniugi escluso dal suo consenso matrimoniale uno degli ingredienti essenziali, quali l'unione indissolubile, la fedeltà, la procreazione, la comunione di vita, il bene comune, non può essere "delibata", non può cioè conseguire gli effetti civili in Italia se l'altro coniuge obietta di non essere stato informato dal futuro partner, prima o all'atto delle nozze, sulle preclusioni adottate.

La tutela del coniuge in buona fede, che impedisce l'esecutorietà civile della sentenza ecclesiastica, fu statuita dalla Cassazione a Sezioni Unite del 1 ottobre 1982 n. 5026 ma questo *obex* è stato attutito dal non esigersi, per la delibabilità, la prova della conoscenza del "consenso nuziale limitato", essendo sufficiente la prova della avvenuta manifestazione a controparte da parte del nubente della apposta "riserva", *melius*: esclusione di una o più proprietà o finalità del matrimonio.

La attuale sentenza ha aggiunto i seguenti principi facendoli assurgere ad "ordine pubblico italiano", inderogabile, il cui mancato rispetto impedisce la delibabilità della sentenza ecclesiastica;

III) **il principio di tassatività e oggettività dei vizi del consenso rilevanti nell'ordinamento italiano** per la formazione del volere e la validità del matrimonio, e quindi riconosciuti delibabili solo se presenti nella sentenza ecclesiastica. Gli unici vizi, possibili di delibabilità, sono quelli **contenuti nell'art. 122 del Codice Civile Italiano**, dalla Corte definiti essenziali e oggettivi.

Da tali principi consegue che non è più il codice canonico a statuire quali siano i vizi del volere che rendono invalido il consenso



nuziale in un matrimonio celebrato da un cittadino italiano cattolico e trascritto, ma è il codice civile ed è il giudice civile a statuire il parametro e il contenuto delle invalidità matrimoniali!;

IV) **il potere alla Corte Civile territoriale di Appello**, nell'accertare il contrasto della decisione ecclesiastica con i principi cogenti e inderogabili del diritto matrimoniale italiano, **di dare una diversa qualificazione alla fattispecie** che non costituisca vizio del consenso per l'ordinamento italiano, anche se definibile "vizio" in quello canonico come ad es. errore o dolo determinante la nullità del consenso matrimoniale.

Da tale "potere" consegue che il *nomen iuris* della *causa petendi* che ha dato luogo alla nullità del matrimonio viene scelto dal giudice civile a seconda dell'iter interpretativo, della norma civile in cui assumere il caso e la finalità delibabile o no da accordare alla sentenza ecclesiastica!

Viene comunque dal Giudice Civile a riempirsi, *melius* a svuotarsi, il "capo di nullità", oggetto e titolo, della sentenza ecclesiastica con altro determinato o determinabile dalla norma del codice civile!;

V) **il principio della non delibabilità della sentenza ecclesiastica** (a differenza di quella proveniente da autorità giudiziaria di altro Stato dell'Unione Europea) **solo per incompatibilità assoluta** con l'ordine pubblico italiano, la quale è quella che contrasta i *valori* dell'ordinamento interno italiano, tra i quali va annoverato il *matrimonio-rapporto* e i requisiti essenziali del consenso che assicurino la stabilità del *matrimonio-rapporto*.

Da tale principio consegue che *valori e requisiti e vizi*, inficianti consenso e vincolo matrimoniale, sono quelli che sono scritti nella normativa civilistica o quantomeno a quelli assimilabili per la loro rilevanza di incidenza sul *matrimonio-rapporto*! Pertanto non ha più valenza che il cittadino cattolico chieda al tribunale della Chiesa di verificare se l'atto suo di matrimonio sia nullo e lo sia secondo i *valori* della Chiesa Cattolica che informano il codice di diritto canonico!

B) Il principio di diritto della delibabilità anche in caso di incompatibilità relativa e la sua apparente apertura alle sentenze ecclesiastiche rispetto a quelle dell'Unione europea

Questi sono i cinque pilastri enunciati dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione nel giugno-luglio 2008 che si condensano nel seguente



principio di diritto proclamato ai sensi dell'art. 384 co. 1 c.p.c., per conformare il giudizio di delibazione delle Corti territoriali di Appello: *"può riconoscersi l'efficacia in Italia delle sentenze di altri ordinamenti solo qualora non siano incompatibili con l'ordine pubblico interno e, rispetto a quelle di altri Stati di annullamento del matrimonio, il limite di riconoscibilità è costituito da ogni tipo di incompatibilità, assoluta o relativa. Delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del concordato, è possibile la delibazione anche in caso di incompatibilità relativa, che sussiste allorché la divergenza delle statuizioni contenute nella pronuncia con le norme e i principi inderogabili interne, possa superarsi, attraverso la individuazione di circostanze o fatti, desumibili dal riesame non di merito di tali decisioni, ad opera del giudice della delibazione, che individui elementi di fatto nella sentenza da riconoscere, pure irrilevanti per il diritto canonico, indispensabili a conformare le deliberazioni della pronuncia da riconoscere ai valori o principi essenziali della coscienza sociale, desunti dalle fonti normative costituzionali e dalle norme inderogabili, anche ordinarie, nella materia matrimoniale".*

La "apertura" alle sentenze ecclesiastiche è solo apparente in quanto la "compatibilità all'ordine pubblico interno" si restringe con il riferimento ai *"valori o principi essenziali della coscienza sociale, desunti dalle fonti normative costituzionali e dalle norme inderogabili, anche ordinarie, nella materia matrimoniale"*, cioè la **"coscienza sociale"** è solo quella contenuta nel codice civile ordinario e non anche, per il cattolico, quella contenuta nel codice canonico, e, ancor più, il regime matrimoniale, per il cattolico, non è più quello concordatario, avente dimensione costituzionale a mezzo dell'art. 7 della Carta Costituzionale, ma quello ordinario del codice civile. Purtroppo la Corte Suprema confonde e identifica la norma ordinaria inderogabile con la norma costituzionale! e dimentica che il termine e il riconoscimento di *"sovranità"* la Costituzione Italiana l'attribuisce solo nell'art. 1 al *popolo italiano* e nell'art. 7 allo *Stato italiano* e alla *Chiesa Cattolica* (e la maggioranza del popolo italiano è ancora cattolica e ha una "coscienza socialmente rilevante"!).

C) Il caso specifico (dolo) e l'errore soggettivo non delibabile. Il vulnus all'art. 7 della Costituzione italiana

Il caso che ha dato causa al restrittivo pronunciato delle Sezioni Unite:

Il Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, su istanza di D., aveva dichiarato il matrimonio celebrato nel 1997 nullo in forza del



canone 1098, per *dolo* della donna, in quanto questa, pur espressamente richiesta dal futuro marito, aveva nascosto di avere avuto precedenti esperienze sessuali. La Corte Civile d'Appello di Trieste ha ritenuto non delibabile siffatta sentenza ecclesiastica, in quanto era stata pronunciata la nullità del matrimonio per un motivo non riconoscibile ed eseguibile in Italia per contrarietà dei suoi effetti all' "*ordine pubblico italiano*".

La normativa italiana da applicare è quella scaturente dall'art. 8 della legge 121/1985 di ratifica dell'Accordo di modifica del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e dall'art. 64 della Legge 218/1995, sostitutivo degli abrogati artt. 796 e 797 c.p.c., di cui all'art. 4 del Protocollo addizionale a detto Accordo.

Secondo la Corte di Appello di Trieste e ancor più la sentenza della Cassazione presa a Sezioni Unite Civili, che ne ha confermato pronunciato e motivazione di non delibabilità, l'*errore* in cui era incorso il D. per il dolo della moglie, che aveva negato una relazione avuta con altro uomo prima del matrimonio, è da definirsi *soggettivo* e quindi non delibabile perché contrario all'*ordine pubblico italiano*.

Il *punctum dolens* non è il limitato caso oggetto di giudizio (invero niente affatto effimero o ininfluenza, come ritiene il giudicante civile, in quanto invece lede *ab origine* quel rapporto di *lealtà e trasparenza* che caratterizza, sostanzia, origina e mantiene in vita il rapporto duale, ancor più coniugale) ma è il complesso pronunciato di diritto della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che produce un irrimediabile giurisdizionale *vulnus* all'art. 7 della Carta costituzionale italiana, da necessitare il controllo della Corte Costituzionale.

La Cassazione a Sezioni Unite infatti non solo delimita la delibabilità di una sentenza ecclesiastica, proclamante la nullità di una scelta nuziale determinata da dolo, alla sola ipotesi di rispondenza al parametro "normativo" di un consenso determinato da un errore vertente su una qualità oggettivamente rilevante, il quale solo va pertanto considerato "essenziale" ma la Suprema Corte attribuisce alla Corte Civile territoriale di Appello il potere, nell'accertare il contrasto della decisione ecclesiastica con i principi cogenti e inderogabili del diritto matrimoniale italiano, di dare una diversa qualificazione alla fattispecie non costituente vizio del consenso per il nostro ordinamento, anche se definibile in quello canonico come dolo determinante!

Il pronunciato della Cassazione a Sezioni Unite Civili del 1 ottobre 1982 n. 5026 aveva si posto il primo intralcio alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche facendo assurgere a principio fondamentale dell'ordinamento italiano, e quindi a *ordine pubblico*, il principio della *tutela del partner in buona fede* (invero tutela inesistente



nei negozi patrimoniali unilaterali e nei negozi unilaterali e bilaterali non patrimoniali, e quindi non avente i caratteri di *principio fondamentale* e *inderogabile* dell'ordinamento!), aveva però salvaguardato l'autonomia e sovranità dell'ordinamento della Chiesa Cattolica, tanto da riconoscere, sul piano del diritto giurisdizionale e giudiziario, il seguente principio (già enunciato dalla Corte Costituzionale con sentenza 2 febbraio 1982 n. 18): l'esecutività civile della sentenza ecclesiastica di nullità non può negarsi solo per la difformità di disciplina dei due ordinamenti, cioè il riconoscimento degli effetti della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non presuppone una identità di disciplina delle norme canoniche con quelle italiane.

Ebbene la sentenza di oggi ricorda siffatto principio enunciato dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione, anch'essa a Sezioni Unite, ma lo travolge totalmente, o peggio: lo azzera.

D) Il potere dato alla Corte Italiana di Appello di dare una diversa qualificazione alla fattispecie di nullità matrimoniale secondo il contenuto della norma civile italiana e secondo il parametro di interpretazione della giurisprudenza civile. Tassativi e oggettivi i vizi del consenso contenuti nell'art. 122 codice civile italiano

Il pronunciato di oggi della Cassazione a Sezioni Unite autorizza la Corte di Appello (competente a dare esecutorietà civile alla declaratoria di nullità matrimoniale proclamata dalla sentenza ecclesiastica) di svuotare di contenuto il capo di nullità riconosciuto tale dal giudice ecclesiastico secondo il contenuto e il parametro della norma canonica e della giurisprudenza rotale, e riempirlo e giudicarlo invece secondo il contenuto della norma così come disciplinata dal codice civile e interpretata e applicata dalla giurisprudenza civile!

Nel caso preso a parametro, il fatto che la futura moglie P., su domanda del futuro marito D. e in prossimità delle nozze, aveva negato di avere una relazione, seppure nella sentenza ecclesiastica era stato qualificato "dolo" ai sensi del canone 1098 e quindi inficiante il consenso nuziale, va invece, secondo la Corte Suprema, esaminato e valutato alla luce dell'ordinamento matrimoniale italiano, nel quale non si può dar luogo a nullità o ad annullamento del matrimonio allorquando si è, anche artatamente, provocato un errore che non sia incidente su una *qualità oggettiva* dell'altro nubendo. Trattandosi, nel caso di specie, di una condotta anteriore al matrimonio di uno dei nubendi, l'errore indotto dalla menzogna della futura sposa non può, secondo il giudice civile, essere definito "*essenziale*", mancando della *oggettività*



indispensabile a qualificarlo *rilevante* nel sistema interno italiano per l'annullamento del matrimonio.

Per la Corte Suprema, tassativi e oggettivi sono i vizi del consenso rilevanti nell'ordinamento italiano per la formazione del volere e la validità del matrimonio, e sono contenuti nell'art. 122 del Codice Civile Italiano. Pertanto non ogni **falsa rappresentazione** della realtà di uno degli sposi può assurgere a vizio del consenso matrimoniale, ma solo quella **che ha riguardo a fatti oggettivi, incidenti su qualità o connotati stabili e permanenti della persona dell'altro coniuge** e non a meri comportamenti di questo, non rapportabili a suoi caratteri qualificanti o essenziali.

Il contrasto con l'ordine pubblico della fattispecie inficiante il consenso coniugale va rapportato all'art. 122 Codice Civile Italiano, che elenca i casi oggettivi e tassativi in cui tale vizio del consenso rileva nell'ordinamento interno italiano e non alla norma del *can. 1098 Codice Canonico*, casi ai quali, secondo la Corte territoriale e le Sezioni Unite, non può assimilarsi la fattispecie in concreto ricostruita dai giudici ecclesiastici.

E) Il distinguo tra incompatibilità assolute e incompatibilità relative con l'ordine pubblico interno italiano e l'apparente apertura per le sentenze ecclesiastiche rispetto a quelle statuali dell'Ue

La recente sentenza a Sezioni Unite, nel percorrere l'analisi dell'art. 64 della legge n. 218 del 1995, contenente la normativa italiana in tema di diritto internazionale privato e dell'ordinamento comunitario europeo (Regolamento del Consiglio del 29 maggio 2000 n. 1347), sembra fare un distinguo tra sentenza di un Stato membro dell'Ue e sentenza ecclesiastica eseguibile in Italia quanto alla compatibilità con l'ordine pubblico italiano e sembra dare una maggiore elasticità di compatibilità alla sentenza ecclesiastica, in virtù della "specificità" del rapporto tra la Chiesa Cattolica e lo Stato Italiano, ma è solo una mera apparenza.

Innanzitutto la Corte Suprema di diritto pare dimenticare che il regime interordinamentale non è lo stesso e non ha lo stesso parametro di "assimilazione" né ha lo stesso strumento di "collaborazione". Difatti la normativa dell'ordinamento internazionale privato si applica ai "trattati" e non ai "concordati", tant'è che la sentenza di uno Stato, contenente una pronuncia di divorzio o di nullità matrimoniale è immediatamente eseguibile in Italia mediante presentazione all'Ufficiale di Stato Civile, salvo opposizione della parte che si appelli alla incompatibilità della sentenza con l'ordine pubblico italiano; invece



la sentenza ecclesiastica, per avere effetto in Italia, deve preventivamente essere esaminata dalla Corte Civile di Appello al fine di verificarne la compatibilità con l'ordine pubblico italiano, cioè la sentenza ecclesiastica di un *cittadino italiano cattolico* abbisogna del *placet* attraverso il processo di "delibazione"!

Apparentemente la Corte Suprema a Sezioni Unite sembra favorire la delibabilità delle sentenze ecclesiastiche nel restringere le *incompatibilità* con l'*ordine pubblico interno italiano* a quelle "assolute", ma quali sono quelle "assolute" ? se la Corte nell'enumerarne fa assurgere ad "assoluta incompatibilità" tutti quei vizi che siano difformi o non riconosciuti tali da quelli disciplinati dall'ordinamento civile italiano!

L'incompatibilità con l'ordine pubblico interno va, secondo la Corte Suprema, qualificata "*relativa*", quando le statuizioni della sentenza ecclesiastica, eventualmente con la integrazione o il concorso di fatti emergenti dal riesame di essa ad opera del giudice della delibazione, pure se si tratti di circostanze ritenute irrilevanti per la decisione canonica, possano fare individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti simili. Ma ancora una volta è il giudice civile, parametrando e ricostruendo secondo contenuti desunti da fattispecie di diritto interno, a determinare se la (in)compatibilità sia *relativa* o *assoluta*, e quindi se la sentenza ecclesiastica (e la pronuncia e il motivo di nullità in essa contenuti) sia delibabile o meno, o con linguaggio giuridico corretto: sia dichiarabile eseguibile in Italia

F) L'errore-vizio delibabile solo se su qualità oggettiva-permanente-tassativa secondo il parametro della coscienza sociale comune

La Corte Suprema a Sezioni Unite ha innalzato un insormontabile paletto tra Chiesa e Stato, tra i due ordini giuridici e regimi matrimoniali, allorquando tiene ad evidenziare che, in nessuno dei casi tassativi di legge del sistema interno italiano che incidono nella formazione del consenso, assume rilievo peculiare la *coscienza interna* dei nubendi, cui invece l'ordinamento canonico dà priorità, in relazione alle istanze etiche che in esso si configurano. Non si tratta quindi, per la Corte Suprema, di mere differenze di disciplina tra i due ordinamenti, ma del rilievo cogente della formazione e manifestazione del consenso per l'ordine pubblico interno italiano, i cui vizi possono risultare solo da circostanze esterne e oggettive, potendo riconoscersi la efficacia in Italia della sentenza attuativa dell'ordinamento canonico, sempre e solo che abbia deliberato in base a circostanze oggettive, e non solo per aver



dato attuazione a valori che, per il sistema interno italiano, sono metagiuridici, "rispettabili e significativi per il foro interno e la coscienza personale, ma non assumibili come rilevanti per l'ordine pubblico italiano".

Per la Corte Suprema, nel sistema interno unici vizi sono violenza ed errore (art. 122 c.c.), e la maggiore gravità della prima rispetto al secondo emerge nella incidenza di essa sul rapporto (art. 128 c.c.). L'errore rilevante per l'annullamento del matrimonio, non diversamente da quanto previsto per ogni ipotesi in cui esso incide sulla formazione del consenso, deve essere "essenziale".

Per la Corte Suprema, in conclusione, l'errore è causa di annullamento del matrimonio se ricade sull'identità o su qualità significative della persona dell'altro nubendo, da intendersi come connotati stabili e permanenti di questo, in analogia a quanto sancito dall'art. 1429 c.c. e sempre che abbia riguardo alle circostanze oggettive o tipiche, che seguono, elencate nell'art. 122 c.c.: malattia fisica o psichica o anomalia o deviazione sessuale che impedisca lo svolgimento della vita coniugale. Gli errori riguardanti fatti oggettivi possono anche essere diversi da quelli di cui all'art. 122 c.c., purché incidenti su connotati o "qualità" ritenute significative in base ai valori usuali e secondo la coscienza sociale comune; ma anche questo ampliamento viene dalla Corte Suprema delimitato in quanto "occorre, per la delibazione, che questa riguardi casi comparabili con quelli oggettivi, permanenti e tassativi di cui sopra".

In logica consequenzialità dell'enunciato principio di diritto, la Corte Suprema ravvede pienamente legittimo il rifiuto di delibazione deciso dalla Corte Civile di Appello di Trieste. L'errore sulla fedeltà della fidanzata che, nel caso, la bugia di questa ha determinato, non può avere la *rilevanza oggettiva* che lo rende essenziale ai sensi dell'ordine pubblico interno e, anche se avesse determinato al matrimonio il ricorrente, non costituisce vizio del consenso rilevante nel sistema italiano, "non riguardando un fatto assimilabile a quelli oggettivi e tipici sopra indicati"; rilevante è "l'errore su connotati stabili e permanenti del nubendo".

G) Il principio di diritto originato dal principio del *matrimonio-solidarietà* e dalla supremazia di una *indefinita coscienza sociale comune* inficia il regime matrimoniale concordatario e il *comune sentire del cittadino cattolico*, positivizzato nell'ordinamento canonico. Il *vulnus* agli artt. 7 e 24 della Carta Costituzionale



Principio di diritto, al quale il giudice civile deve conformarsi nei casi di pronunce di nullità matrimoniali dovute a consenso viziato da errore e/o dolo, è per le Sezioni Unite Civili in sintesi il seguente: "Non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne la efficacia nell'ordinamento interno. L'errore, se indotto da dolo, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubendo".

È il trionfo del principio di fondo del *matrimonio-solidarietà* sul *matrimonio-consenso*, del *matrimonio-rapporto* sul *matrimonio-atto* volitivo, consapevole e libero, dell'ancora perseverante ideologia "civilistica" ed "economica" del *matrimonio-contratto* e *matrimonio-società* sulla ideologia "canonistica" e "cattolica" del *matrimonio-foedus* e *matrimonio-comunione autentica* (normatizzato al can. 1055 del Codice di Diritto Canonico del 1983, quello del "Papa Santo"). Comunque, al di là di ogni etichettatura, la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili con questa sentenza, come già con quella del 1988, ha legiferato, invadendo l'ambito spettante al Parlamento o, quantomeno, all'*iter* pattizio di cui all'art. 7 della Carta Costituzionale Italiana.

Il "principio di diritto" proclamato dalle Sezioni Unite si traduce nel sostituire un contenuto normativo con altro e nello svuotare un ordinamento riconosciuto dalla Costituzione "sovrano" e nell'inficiare il regime matrimoniale concordatario.

Al cittadino cattolico, che desidera rimanere un'unità davanti alla Chiesa e alla comunità civile, non rimane che sperare che i propri rappresentanti parlamentari sappiano e non rimangano silenziosi e che la Segreteria di Stato e la Conferenza Episcopale Italiana non si limitino a una mera purtroppo inefficace "nota di doglianza", ma operino per una attivazione del Governo Italiano.

È da augurarsi che ci sia un Giudice Civile che consapevole della dimensione unitaria del cittadino-cattolico elevi eccezione di incostituzionalità, possibile questa nel momento in cui qualsivoglia norma sia interpretata e applicata dalla giurisprudenza, specie quella di diritto, in dimensione, contenuto, effetti lesivi del dettato costituzionale e soprattutto dell'art. 7 della Costituzione. È altresì lesa anche lo stesso art. 24 della Costituzione in quanto il cittadino cattolico, che abbia scelto di sposare con il regime concordatario, si trova ad avere **limitato e annichilito il diritto di agire presso i Tribunali della Chiesa e secondo l'ordinamento canonico** per la tutela dei propri diritti, tra i quali quello



di vedere accertato e riconosciuto nullo il matrimonio celebrato in Chiesa.